

Le motivazioni della sentenza che chiude il contrasto nato all'indomani della l. 69/2015

Il falso valutativo resta un reato

Le stime sono un elemento imprescindibile del bilancio

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E RAFFAELLA DE CARLO

E esigenza di apprestare adeguata tutela alla trasparenza societaria e necessità di procedere a una esegesi dei «nuovi» articoli 2621 e 2622 del codice civile in linea con l'intero assetto della disciplina contabile. Sono questi i punti cardine del ragionamento che ha condotto le sezioni unite della Cassazione a risolvere, in senso positivo, la dibattuta questione iuris della punibilità dei falsi valutativi.

Con la sentenza n. 22474, depositata lo scorso 27 maggio, le sezioni unite (il cui intervento è stato più che mai opportuno, sebbene forse un po' tardivo) pongono fine al contrasto giurisprudenziale, tutto interno alla quinta sezione, sorto all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 69/2015, scongiurando il proliferare di pericolosi «deragliamenti» interpretativi sulla rilevanza penale delle valutazioni.

Nella citata pronuncia, in particolare, i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che le fattispecie delittuose di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazioni, possono dirsi integrate allorché, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente se ne discosti consapevolmente e senza dare adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Per l'alto consesso, dunque, non residua alcun dubbio: il falso valutativo, anche dopo la riforma del 2015, mantiene il suo rilievo penale.

Ma procediamo per gradi.

Il dibattito relativo al corretto inquadramento normativo cui assoggettare, in ambito penale, le valutazioni di bilancio è stato originato dalla recente espunzione di qualsiasi riferimento espresso all'elemento valutativo dal testo degli articoli 2621 e 2622 c.c.

La legge n. 69/2015 ha preferito, infatti, descrivere l'oggetto della condotta

Punibilità del falso valutativo, le motivazioni

La soluzione della questione presuppone un esame organico della disciplina civilistica e penale

La ratio dell'intervento della Legge n. 69/2015

- Il momento valutativo è essenziale ai fini della redazione del bilancio
- Non è corretta l'opzione ermeneutica che contrappone i «fatti materiali» alle valutazioni

- Rafforzare la reazione dell'ordinamento rispetto alle condotte di falsità in bilancio
- Apprestare maggiore tutela alla trasparenza dell'informazione societaria

di falsificazione impiegando la formula «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero», eliminando l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» e agguingendo

(solo nel corpo dell'art. 2622) l'aggettivo «rilevanti» al sintagma «fatti materiali». Inoltre, con specifico riguardo alla condotta omissiva, il riferimento alle «infor-

mazioni» è stato sostituito con il richiamo ai «fatti materiali rilevanti».

Immediato è stato, a seguito delle suddette modifiche, il disorientamento degli interpreti del diritto che, leggendo tra le righe della riforma, avevano già gridato alla parziale abolizione dei c.d. falsi estimativi. Tale atteggiamento di incauto entusiasmo ed eccessivo formalismo con cui veniva accolta la novella legislativa era stato fatto proprio dalla stessa Corte di cassazione, la quale - nelle pronunce nn. 33774/2015 e 6916/2916 - aveva colto nella nuova dicitura degli articoli 2621 e 2622, orfana dell'inciso relativo alle valutazioni, l'indiscussa volontà del Legislatore di escludere dal perimetro della repressione penale le attestazioni conseguenti a processi di tipo valutativo.

Poco dopo, tuttavia, gli stessi giudici, mutando inaspettatamente e radicalmente il proprio orientamento, avevano riconosciuto, nelle sentenze nn. 890/2016 e 12796/2016, l'irrelevanza della soppressione dell'esplicito riferimento alle

valutazioni, in quanto elemento da considerarsi (già nelle precedenti versioni della norma incriminatrice) non essenziale perché atto a descrivere ad abundantiam la condotta del reato.

Di fronte a un simile ambiguo scenario, che senza dubbio non deponesse a favore della certezza del diritto e della prevedibilità (per quanto è possibile) delle decisioni giurisdizionali, decisivo è stato l'intervento delle sezioni unite che ha messo da parte i tentennamenti e le insicurezze manifestate da una giurisprudenza tanto (e inspiegabilmente) ondivaga.

Ebbene, la conclusione cui sono pervenute le sezioni unite, nella sentenza in commento, appare as-

solamente ragionevole e ragionata. Racchiude, oltre che una soluzione per la questione di qua, un monito per ciascun operatore del diritto, il cui modus operandi dovrebbe sempre permettergli di apprezzare il dato normativo non isolatamente, ma calandolo nel complessivo impianto cui inerte.

È invero, come chiarito in sentenza, tutte le pronunce intervenute con il fine di specificare la reale portata

della novella del 2015 hanno peccato di un grave errore prospettico; eccessiva attenzione è stata posta al dato letterale della norma e all'indagine comparativa, con la conseguenza di caricare la soppressione dell'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» e la sostituzione del termine «informazioni» di un significato improprio.

Ciò, perdendo decisamente di vista la ragione pratica delle norme in esame, da individuarsi nella esigenza di garantire la veridicità e la completezza dell'informazione societaria.

Del resto, a noi sembra alquanto bizzarro, dinanzi alla soppressione di una frase, che ci si continui a interrogare sul significato di quanto è stato espunto,

infatti, non contiene (solo) dati oggettivi della realtà sensibile, ma anche e soprattutto stime. Nella sentenza si legge che «un bilancio non contiene fatti, ma il racconto di essi»; e tale racconto è dato, appunto, da valutazioni che presuppongono, sì, un apprezzamento del redattore, pur sempre, comunque, inquadrabile in quella che si suole definire come discrezionalità tecnica.

In tale prospettiva, le sezioni unite confermano che nell'espressione «fatti materiali», che compare nella rinnovata formulazione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, debbono necessariamente rientrare anche le valutazioni di dati formalizzati nelle comunicazioni sociali, soprattutto nel caso in cui risultino violati i criteri di stima che la disciplina codicistica, la normativa comunitaria e i principi contabili internazionali dettano a presidio della chiara, corretta e veritiera formazione del bilancio.

Del resto, se si negasse la punibilità del falso valutativo non si farebbe altro che indebolire drasticamente e ingiustificatamente il grado di tutela penale che l'ordinamento appresta alla trasparenza societaria, minacciata continuamente da insidiose condotte di falsità anche in enunciati valutativi.

E questo si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dalla legge n. 69/2015, dichiaratamente animata dall'intento di rafforzare la risposta sanzionatoria rispetto ai delitti di falsità in bilancio, attraverso il completo restyling dell'impianto preventivo e l'introduzione dei nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile.

Alla luce di tali considerazioni, la cancellazione del riferimento alle valutazioni perde qualsiasi rilevanza sul piano interpretativo. Le sezioni unite della Cassazione, così, ispirandosi a primarie esigenze di giustizia sostanziale, scrivono, almeno per ora, il capitolo conclusivo di una saga, densa di mutamenti e colpi di scena, che ha visto protagonista il delitto di false comunicazioni sociali, dalla sua introduzione nel codice Zanardelli del 1882 sino alle modifiche da ultimo apportate dalla legge n. 69/2015.

Se si negasse la punibilità del falso valutativo non si farebbe altro che indebolire drasticamente e ingiustificatamente il grado di tutela penale che l'ordinamento appresta alla trasparenza societaria

